



# CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

PROT. N.48136 .DEL 02/12/2021

## ORDINANZA SINDACALE N .41/2021

**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di chiusura della Scuola secondaria di 1° Dante Alighieri per effetti collaterali terza dose vaccino anti Covid 19.**

### IL SINDACO

#### VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- la dichiarazione di pandemia da parte dell'O.M.S. con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dell'11 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 che ha disposto ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, a seguito della dichiarazione di pandemia da parte dell'O.M.S. con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella considerazione che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della



*legge 14 luglio 2020, n. 74*, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- *il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124*, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 *deliberata il 31 gennaio 2020*»;
- *il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125*, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della *direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;
- *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
- *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;
- *l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020*, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
- *l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020*, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
- *l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020*, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
- *l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020*, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;
- *l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020* recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
- *le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020* con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
- il successivo D.P.C.M. 18 ottobre 2020 con cui è stato integrato il precedente DPCM del 13 ottobre in relazione all'aggravarsi della situazione relativa al contagio;
- Visto il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

- il successivo D.P.C.M. 14 gennaio 2021;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute con la quale la Regione Puglia rimane collocata in zona gialla;
- l'Ordinanza della Regione Puglia n. 58 del 23/02/2021 contenente il cronoprogramma di somministrazione della 1° dose di vaccino AstraZeneca per il personale scolastico;
- il DPCM 2 marzo 2021;
- il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 che ha prorogato - tra l'altro - lo stato di emergenza al 31 luglio 2021;
- la legge 16/09/2021 di conversione del D.L. 105/21 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2021;

**CONSIDERATI:** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale;

**PRESO ATTO:** che in data 02/12/2021 prot. n.48103 è pervenuta una nota a firma del Dirigente Scolastico di richiesta di chiusura della scuola secondaria di 1° Dante Alighieri per il giorno 10 dicembre per eventuali effetti collaterali a seguito somministrazione terza dose vaccino anti COVID -19;

**TENUTO CONTO:** che occorre garantire a tutto il personale scolastico l'espletamento delle suindicate operazioni vaccinali e tutelare, al contempo, il personale sottoposto a vaccinazione dai relativi postumi;

**RILEVATA** l'impossibilità di garantire lo svolgimento delle attività didattiche;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 commi 4 e 5 del D.L.gs. n.267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

**RITENUTO**, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle già menzionate disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione.

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

#### **ORDINA**

di disporre la chiusura della Scuola Secondaria di 1° Dante Alighieri per il giorno 10 dicembre, per eventuali effetti collaterali al personale scolastico a seguito somministrazione della terza dose del vaccino anti COVID-19;

#### **SI RISERVA**

di intervenire con ulteriori e successivi provvedimenti in relazione alle circostanze del caso, al fine di tutelare la salute nell'ambito della comunità.

#### **AVVERTE**


che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta la denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.

#### **DISPONE**

- 1) che copia della presente venga trasmessa, a mezzo pec:

- alla Prefettura di Bari;
  - al Dirigente scolastico della Scuola Secondaria di 1° Dante Alighieri;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Modugno;
  - al Comando di Polizia Locale.;
  - all'Ufficio scolastico regionale;
  - All'Anci Puglia.
- 2) che la presente ordinanza sia pubblicata, a cura del Settore Affari Generali, all'albo pretorio informatico per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi e sul Sito istituzionale [www.comune.modugno.ba.it](http://www.comune.modugno.ba.it) ;
- 3) che la presente ordinanza sia pubblicata, a cura del Settore Affari Generali, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezioni "*Disposizioni Generali*"-"*Atti Generali*"- "*Decreti/Ordinanze Sindaco/Commissario Straordinario*", nonché nella sotto-sezione "*Interventi straordinari e di emergenza*".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.



IL SINDACO  
Nicola **BONASIA**